

TEMA: NUOVI DECRETI GOVERNATIVI RUSSI N. 791/2014 E N. 826/2014

Mosca, 28 agosto 2014

Con riferimento all'oggetto, trasmettiamo di seguito una sintesi dei principali contenuti dei recenti **Decreti n. 791** dell'11 agosto e **n. 826** del 19 agosto, varati dal Governo russo, con allegate traduzioni (non ufficiali) curate da quest'Ufficio.

1) In data 11 agosto 2014, il Governo russo ha adottato una nuova normativa restrittiva in materia di **appalti pubblici**, inerente il **divieto di acquisto di tessuti, calzature e capi di abbigliamento di produzione straniera da parte di istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico**.

In particolare, il **Decreto governativo n. 791** dell'11 agosto 2014 "Sull'imposizione del **divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali**", proibirà **esclusivamente** agli enti pubblici russi, a partire dal primo settembre 2014, di acquistare **prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli** prodotti fuori dall'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan.

Il provvedimento non potrà essere censurato presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o in altra sede internazionale, dal momento che la Russia non ha ad oggi sottoscritto l'accordo OMC regolante la disciplina del "government procurement" (GPA).

2) Con l'approvazione del **Decreto governativo n. 826** del 19 agosto 2014 "Sull'introduzione del **divieto di esportare semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa**" il Governo russo ha introdotto un **blocco semestrale**(vigente dal primo ottobre 2014 al primo aprile 2015) **all'esportazione di pelli semilavorate verso Paesi stranieri**.

La misura richiama l'articolo 8 dell' "Accordo sulle modalità per l'introduzione e l'applicazione di misure riguardanti il commercio estero nel territorio unico doganale nei confronti di paesi terzi" dell'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan del 9 giugno 2009, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 del l'accordo GATT 1994, sottoscritto dalla Federazione Russa al momento dell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), contempla la possibilità di porre in essere limitazioni quantitative alle esportazioni ove ciò sia necessario al fine di risolvere squilibri connessi alla penuria di determinati prodotti sul mercato interno.

Quanto ai prodotti oggetto del blocco, tra essi rientrano le **pelli conciate** allo stato umido di bovini ed equini senza pelliccia (**codici doganali TN VED 4104 11 e 4104 19**).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo cordiali saluti.

Maurizio Forte

Direttore Agenzia ICE Mosca